

## Pensioni, via libera alla ricongiunzione dei contributi nella Gestione Separata

I chiarimenti in un documento dell'Inps che recepisce l'orientamento della Corte di Cassazione. Possibile il trasferimento dei contributi sia in entrata che in uscita ma solo verso le casse professionali. L'operazione è simile ad un riscatto.

(Fonte: <https://www.pensionioggi.it/> 10 febbraio 2026)



L'Inps finalmente si adegua alla possibilità per i professionisti di **ricongiungere** la contribuzione accreditata presso la **Gestione Separata** di cui alla legge n. 335/1995. La facoltà, fino ad oggi esclusa, consentirà il trasferimento ai sensi della **legge n. 45/90** della contribuzione tra la predetta gestione e le Casse Ordinarie di cui al D.lgs. n. 509/1994 e quelle di nuova istituzione di cui al D.lgs. n. 103/1996. Lo rende noto lo stesso Ente Previdenziale nella **Circolare n. 15/2026** adeguandosi all'orientamento ormai dominante della giurisprudenza di legittimità. L'apertura, peraltro, era stata annunciata anche dal Ministero del Lavoro alla fine dello scorso anno.

### Cosa cambia

La novità sostanzialmente consentirà di trasferire ai sensi della legge n. 45/90:

- La contribuzione dalla **gestione separata** Inps di cui alla legge n. 335/1996 presso uno degli **enti previdenziali privati obbligatori** di cui al D.lgs. n. 509/1994 o di cui al D.lgs. n. 103/1996 (cd. **trasferimento in uscita** dalla Gestione Separata);
- La contribuzione **dagli enti previdenziali privati obbligatori** di cui al D.lgs. n. 509/1994 o di cui al D.lgs. n. 103/1996 presso la gestione separata dell'Inps (cd. **trasferimento in entrata nella Gestione Separata Inps**).

## Ricongiunzione in Uscita

Nella prima ipotesi il ruolo dell'Inps è limitato: consisterà nel trasferire all'ente accentrante la contribuzione versata nella Gestione Separata dall'iscritto con la rivalutazione dei montanti al **tasso annuo composto del 4,5%** come prescritto dalla legge n. 45/90.

Questa versione godrà il maggiore *appeal* considerando che in molte [casse professionali](#) l'onere di [ricongiunzione](#) è **nullo** o perché hanno il calcolo interamente contributivo (es. [Inpgi2](#)) o perché hanno una opzione al contributivo (es. Inarcassa) e gli iscritti possono profittare di età di pensionamento a volte **più favorevoli** rispetto a quelle vigenti nell'Inps. Il trasferimento consentirebbe, quindi, di valorizzare la contribuzione versata nella Gestione Separata ad un **tasso annuo composto del 4,5%**, come previsto dalla legge n. 45/90, ben superiore al [tasso di capitalizzazione](#) dei contributi **traducendolo gratuitamente in pensione** con le regole della Cassa Ordinistica.

## Ricongiunzione in Entrata

L'accentramento nella Gestione Separata richiede, invece, diversi chiarimenti aggiuntivi. Prima di tutto c'è un **limite piuttosto significativo**. Siccome è stata istituita nel 1996 con la legge n. 335/1996 l'Inps spiega che **non è possibile trasferire contribuzione anteriore** alla data di istituzione del relativo obbligo contributivo, il **1° aprile 1996**. La regola è particolarmente vincolante perché comporta che la ricongiunzione è **del tutto esclusa** se il richiedente è **titolare nella gestione trasferente di contribuzioni anteriori al 1° aprile 1996**. In particolare non sarebbe possibile, ad esempio, aggirarla limitando il trasferimento ai soli periodi successivi al 31 marzo 1996.

Pur potendosi ricorrere alla ricongiunzione di cui alla legge n. 45/90 anche nei casi in cui l'iscritto sia già titolare di pensione diretta resta fermo che **non è possibile trasferire periodi assicurativi che hanno già dato luogo a pensione** in quanto tale contribuzione non sarebbe più disponibile.

## L'onere

In secondo luogo l'onere **non è nullo**. Il professionista sarà tenuto al versamento di un onere economico calcolato con i **criteri dell'aliquota percentuale** di cui all'articolo 2, co. 5 del D.lgs. n. 184/1997. Cioè determinato dalla moltiplicazione del **reddito conseguito negli ultimi 12 mesi** (o del periodo inferiore se sono stati lavorati meno di 12 mesi) anteriori alla domanda (si considera anche il reddito eventualmente accreditato nella cassa professionale se meno remoto rispetto a quello accreditato nella Gestione Separata) per l'aliquota di computo del **33%** (valida per i collaboratori coordinati e continuativi) rapportando il calcolo all'entità del periodo ricongiunto. L'Inps spiega che tale **aliquota è fissa** (vale anche per i professionisti con partita iva che versano i contributi con quella del **25%**) e che il reddito di riferimento così determinato **non può risultare inferiore al minimale di 18.808€ (2026) né superiore al massimale di 122.295€ (2026)**.

Dall'onere così calcolato viene **sottratto** l'ammontare dei contributi trasferiti dalle gestioni di provenienza (rivalutato al tasso annuo comporto del 4,5%) determinando così l'**onere netto** da porre a carico del richiedente.

## Effetti

Sulla posizione assicurativa dell'iscritto la ricongiunzione determina l'accredito di un periodo **temporalmente pari** a quello che ha formato oggetto di ricongiunzione considerando ciascun mese pari a 30 giorni o 4,333 settimane; è collocato dall'**inizio dell'anno di riferimento** ferma restando la durata originaria del periodo stesso; è utile sia ai fini del **diritto che della misura della pensione**.

Da notare che:

- il valore retributivo del periodo è quello **agganciato alla retribuzione sulla base della quale è stato calcolato l'onere di ricongiunzione** e non più sulla retribuzione originariamente accreditata nella Cassa Professionale;
- il valore retributivo si convertirà in [montante contributivo](#) utilizzando l'**aliquota del 33%** (la stessa di quella sulla base della quale è stato calcolato l'onere) con rivalutazione, si badi, a **decorrere dalla domanda di ricongiunzione** con esclusione, quindi, dei periodi corrispondenti alle annualità precedenti (in tal senso l'operazione funziona come un normale riscatto).

Dal punto di vista pratico accentrare i periodi nella Gestione Separata potrebbe avere senso per valorizzare la contribuzione rimasta «silente» in una Cassa Ordinistica al fine di acquisire la [pensione di vecchiaia contributiva](#) all'età di 71 anni e 5 anni di contribuzione effettiva o una [pensione supplementare](#) all'età di 67 anni. Sempre che l'onere economico sia conveniente.

## Solo Casse Professionali

Appare utile precisare che l'apertura **non si estende** ai periodi contributivi accreditati presso l'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, le gestioni autonome e le gestioni sostitutive ed esclusive della stessa la cui ricongiunzione è regolata dalla legge n. 29/79. Pertanto sia i lavoratori dipendenti del settore privato che del pubblico impiego oltre che gli autonomi (es. commercianti ed artigiani) **continuano a non poter trasferire la contribuzione versata nella Gestione Separata sia in entrata che in uscita verso le rispettive gestioni assicurative**.

## E' una facoltà

L'operazione non si sostituisce agli altri strumenti per valorizzare la **contribuzione mista con le Casse Ordinistiche**: il cumulo contributivo di cui alla legge n. 228/2012 e la [totalizzazione](#) nazionale di cui al D.lgs. n. 42/2006.

Documenti: [Circolare Inps 15/2026](#)